



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 791 DEL 20/09/2022

Il Settore - Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto (Provincia BAT)

N. 60 Reg. Settore del 20/09/2022

Oggetto: ART. 25, CO. 5, D.LGS. 152/2006 S.M.I. – EFFICACIA TEMPORALE DEL PROVVEDIMENTO DI V.I.A. GIUSTA D.D. N. 1673/2016 ADOTTATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOTRAS DI DAMATO DANIELE ANTONIO PIO & C. SNC – CONCESSIONE PROROGA

Alla presente determinazione, adottata il 20/09/2022, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 791 anno 2022

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 20/09/2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

con Det. Dir. n. 1673 del 23/12/2016 della Provincia di Barletta Andria Trani, avente ad oggetto "D.LGS.152/2006 e s.m.i. L.R.11/2001 e s.m.i. Valutazione d'Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto per uso agricolo da ubicare in agro di Trinitapoli. proponente: Società Ecotras di Damato Daniele Antonio Pio & C. snc", è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale presentata;

con Det. Dir. n. 100 del 24/01/2017 della Provincia di Barletta Andria Trani, avente ad oggetto "Autorizzazione Unica per nuovo impianto, ex art. 208, D.LGS.152/2006 e s.m.i. – relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto per uso agricolo da ubicare in agro di Trinitapoli", è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio per l'impianto valutato favorevolmente in sede di V.I.A.;

CONSIDERATO CHE

con istanza del 26/05/2022, acquisita in atti al prot. n. 11025 del 27/05/2022, il dott. Gaetano Apostolico, nato a Nocera Inferiore (SA), il 01/04/1973, in qualità di legale rappresentante della Società ECOTRAS S.R.L., ha presentato richiesta motivata di concessione di proroga, pari ad anni cinque, del termine di efficacia del provvedimento di V.I.A. di cui alla D.D. n. 1673/2016;

con note n. 12691 del 17/06/2022 e n. 14498 del 01/07/2022, la Provincia ha chiesto alla Società la trasmissione di documentazione richiamata ma non acclusa all'istanza del 26/05/2022 nonché di ulteriore documentazione a chiarimento dei contenuti della stessa;

con note del 17/06/2022 e del 01/07/2022, in atti al prot. n. 12859 del 20/06/2022 e n. 14529 del 01/07/2022, la Società ha proceduto a fornire riscontro a quanto richiesto;

VISTA

la documentazione allegata all'istanza di proroga e successivamente integrata, dalla quale si rileva che la Società, in relazione alle condizioni di fatto riferite alle strutture ed alle attrezzature, nonché ai requisiti oggettivi che hanno dato luogo all'adozione della D.D. n. 1673 del 23/12/2016 e della D.D. n. 100 del 24/01/2017, non ha comunicato mutamenti dell'assetto impiantistico assentito o l'intenzione di procedere a modifiche;

l'atto del Notaio dott. Luca Maione (rep. n. 3034, racc. n. 2171), registrato a Barletta il 28/01/2021 al num. 891/IT, di cambio della ragione sociale della Società;

CONSIDERATO CHE

il Comune di Trinitapoli, su istanza di parte presentata in data 06/06/2017, ha rilasciato il permesso di costruire n. 11 del 04/02/2020 per la realizzazione dell'impianto di che trattasi;

la Società ha dichiarato di aver comunicato, in data 08/01/2021, al Comune di Trinitapoli, l'inizio lavori previsto in data 11/01/2021;

la Società ha dichiarato di aver depositato, in data 16/12/2021, presso il SUE del Comune di Trinitapoli, l'istanza per autorizzazione sismica ex DPR 380/2001;

PRESO ATTO

Delle dichiarazioni rese ex art. 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante della Società, con piena assunzione di responsabilità, a supporto delle motivazioni poste alla base della richiesta di concessione di proroga in oggetto;

ATTESO CHE

L'Art. 25, co. 5, d.lgs. 152/2006 dispone che *“Il provvedimento di VIA [...] ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA”*;

L'Art. 25, co. 5, d.lgs. 152/2006, stabilisce inoltre che *“Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”*;

L'art. 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;

la vigenza dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, veniva prorogato fino al 31 marzo 2022;

TENUTO CONTO

dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, indicati durante il procedimento di valutazione ambientale, pari a 48 settimane;

dei tempi occorsi per l'espletamento dei procedimenti autorizzativi e abilitativi all'uopo necessari, successivi all'adozione dei provvedimenti di VIA e di A.U. ex art. 208;

della durata dello stato di emergenza dovuto all'epidemia da COVID-19 e della notoria difficoltà, attualmente aggravata dalle contingenze internazionali, relativa all'approvvigionamento di materie prime e mano d'opera contestuale all'aumento dei costi energetici;

CONSIDERATO CHE

per tutto quanto sopra riportato, tuttavia, non si ritiene accoglibile la richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. *“per una durata pari ad almeno il termine concesso con il provvedimento originario menzionato (cinque anni) con decorrenza dal 29/06/2022”*, come richiesto dalla Società;

l'efficacia temporale del provvedimento di VIA, comunque non inferiore a cinque anni, tiene conto anche dei tempi previsti per ulteriori procedimenti autorizzatori e abilitativi necessari per realizzazione e l'esercizio dell'impianto di che trattasi;

per effetto dell'art. 103, co. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. risulta essere già stata prorogata ex lege di una durata di circa 6 mesi;

pertanto, diversamente da quanto richiesto, considerato anche il periodo, di 2 anni e 2 mesi, di stato di emergenza COVID-19 in combinato con quanto all'art. 103, co. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si ritiene congruo assentire una proroga, pari a 2 anni, dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. definita dalla D.D. 1673/2016;

RICHIAMATI

il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, pubblicato in G.U. n. 88 del 14/04/2006, "Norme in materia ambientale", attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

la L.R. Puglia n. 11 del 12/04/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" ed i relativi allegati così come modificati con L.R. n. 11/2021;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/03/2020 con la quale è stato dichiarato l'inizio dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

attesa, nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province della Legge n.56/2014 "Legge Delrio" e alle funzioni attribuite dalla L.R. n°9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di oltre il 50%;

visti

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. Puglia n. 11 del 12/04/2001 e s.m.i.;

VISTI, altresì

l'art. 107 del D. Lg n. 267/2000;

il DPR 445/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la L. 214/1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

la L.R. Puglia n. 9/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la deliberazione del consiglio provinciale n. 31 del 12.07.2022 avente ad oggetto "documento unico di programmazione 2022-2024. Approvazione definitiva";

la deliberazione di consiglio provinciale n. 32 del 12.07.2022 avente ad oggetto "bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione definitiva";

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

la deliberazione di consiglio provinciale n. 33 del 12.07.2022 avente ad oggetto "Assestamento al Bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 8 del TUEL - salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024 ex art. 193 del TUEL. Approvazione definitiva";

la deliberazione del presidente della provincia n. 46 del 15.07.2022 avente ad oggetto " piano delle performance /peg 2022-2024. approvazione";

la deliberazione di consiglio provinciale n. 27 del 12.07.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024 ed elenco annuale per l'esercizio 2022";

la deliberazione del presidente della provincia n. 22 del 29/04/2022, avente ad oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024. Aggiornamento.";

la delibera del presidente della provincia n. 23 del 29/04/2022 avente ad oggetto "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa di cui alla d.p. n. 19 del 14.03.2022."

la disposizione presidenziale della provincia n. 12 del 13/06/2022 con la quale è assegnato all'ing. Lorenzo FRUSCIO l'incarico di dirigente ad interim dell'Area II "ambiente, ecologia, rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance approvato e vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 25, co. 5, d.lgs. 152/2006 s.m.i., la proroga di anni 2 (due) dell'efficacia temporale della D.D. n. 1673 del 23/12/2016 avente ad oggetto "D.LGS.152/2006 e s.m.i. L.R.11/2001 e s.m.i. Valutazione d'Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto per uso agricolo da ubicare in agro di Trinitapoli. proponente: Società Ecotras di Damato Daniele Antonio Pio & C. snc";
2. di **prendere atto**, dell'intervenuta variazione della ragione sociale da "Ecotras di Damato Daniele Antonio Pio & C. snc" (P.IVA 07347060720, sede a Trinitapoli (BT), via Roma n. 47) a "Ecotras s.r.l." (P.IVA 07347060720, sede a Trinitapoli (BT), via Roma n. 47);
3. di **disporre** che quanto al sub 1) è valido ed efficace esclusivamente in relazione alla realizzazione del progetto in conformità e aderenza a quanto assentito con la medesima D.D. n. 1673/2016 e conseguente D.D. 100/2017, alle prescrizioni delle quali la realizzazione resta comunque assoggettata;
4. di **riservarsi** l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori e/o integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.lgs. n. 152/2006 e/o in esito a quanto all'art. 71, co. 1, DPR 445/2000;
5. di **evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e/o Legale Rappresentante p.t. della Società, nonché dei responsabili dell'impianto;
6. di **dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
7. di **dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
8. di **pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

9. di **attestare**, in relazione al procedimento indicato in oggetto, l'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, ex art. 6-bis L. n.241/90 s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione;

10. di **notificare e trasmettere** il presente provvedimento a:

Società "Ecotras s.r.l." (ecotras.snc@pec.it);

Arpa Puglia – Dap Bat (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);

ASL BAT (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it, spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it);

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Barletta-Andria-Trani E Foggia (mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it);

Regione Puglia

Sezione Urbanistica (serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifica (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

Comune Di Trinitapoli (protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it);

Comune Di Cerignola (protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

Provincia Barletta Andria Trani – Polizia Provinciale (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "Il Settore - Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 16/09/2022

Il responsabile dell'istruttoria:

Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì

Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 20/09/2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Fruscio Dott. Lorenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino
